CAMERA DEI DEPUTATI N. 4992

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMALFITANO, SEPPIA, AGRUSTI, AIARDI, ALESSI, ANDREOLI, ANSELMI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BARUFFI, BATTAGLIA PIETRO, BERTOLI, BIANCHI, BONSIGNORE, BORRA, BORRI, BORTOLANI, BOTTA, BUONOCORE, CASATI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CHIRIANO, CIAFFI, CILIBERTI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COLONI, CORSI, COSTA SILVIA, DAL CASTELLO, D'ANGELO, DUCE, FARACE, FRASSON, GELPI, GOTTARDO, LAMORTE, LEONE, LIA, LOMBARDO, LUSETTI, MARTINI, MARTUSCELLI, MENSORIO, NAPOLI, NUCCI MAURO, ORSENIGO, ORSINI BRUNO, PATRIA, PERANI, PERRONE, PICCIRILLO, RABINO, RADI, RIGGIO, RIGHI, RINALDI, RIVERA, ROCELLI, ROSSI di MONTELERA, RUSSO FERDINANDO, RUSSO VINCENZO, SANESE, SANGALLI, SANZA, SAPIENZA, SILVESTRI, SINESIO, TANCREDI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, URSO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, VOLPONI, ZAMBON, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 25 luglio 1990

Adeguamento dei contributi statali agli enti culturali per l'anno 1990

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 2 aprile 1980, n. 123, che detta norme per l'erogazione dei contributi statali ad enti culturali, prevede, all'articolo 3, la facoltà per il Ministro per i beni culturali e ambientali di corrispondere, annualmente, contributi ad Istituti culturali, non inseriti nella tabella di cui all'articolo 1 della medesima legge, che svolgano servizi nel campo culturale, promuovendo attività di ricerca sulla base di un programma triennale. Tali contributi gravano sullo stanziamento del capitolo 1606 dello stato di previsione del Ministero per i beni cultu-

rali e ambientali, che dalla stessa legge n. 123 del 1980 è stato determinato, nel 1980, in 3.950 milioni di lire e, da tale data, non è stato più rivalutato; anzi, per gli esercizi 1989-1990 ha subìto una riduzione di 150 milioni di lire l'anno, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1989, n. 269, che ha assegnato un contributo straordinario di tale importo, all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, facendo gravare il relativo onere finanziario su tale capitolo.

Lo stesso articolo 3 della citata legge, al settimo comma, prevede anche la possibilità, per il Ministro, di concedere agli enti inseriti in « tabella » contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale, o per l'esecuzione di programmi di ricerca scientifica, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Considerato quanto sopra, stante la esiguità dei fondi a disposizione sul suddetto capitolo e in relazione alle crescenti richieste degli istituti culturali che svolgono, su tutto il territorio nazionale, una capillare attività di produzione e diffusione della cultura, il Ministero non potrà più svolgere in forma adeguata la sua opera di promozione e sostegno, se non verrà convenientemente rivalutato lo stanziamento del capitolo 1606.

Com'è noto, la legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), alla tabella A, sotto la voce « Revisione della legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali », prevede, per l'esercizio 1990, la somma di 2.200 milioni di lire.

La VII Commissione permanente (Cultura) della Camera dei deputati, nella seduta del 5 aprile 1990, nell'esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 143 del regolamento, sulla « Tabella 1990-92 », dopo aver sottolineato « l'importanza politica della legge 123, assunta come indispensabile strumento di vita culturale pluralistica e democratica », ha auspicato: « che quanto stanziato in finanziaria per la legge 123 venga interamente utilizzato per il capitolo 1606 », avendo preso atto delle documentate sollecitazioni del Ministero per i beni culturali e ambientali – ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, nonché del competente comitato del settore.

Pertanto si ritiene necessario e urgente tale iniziativa legislativa, che consta di un solo articolo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1

1. Lo stanziamento di cui al capitolo 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali è incrementato, per l'anno finanziario 1990, di lire 2.200 milioni, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Revisione della legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990.

2. Dall'anno 1991 lo stanziamento sarà determinato con la procedura prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.